



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 91

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 18/DDL del 17 agosto 2021)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 settembre 2021.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022

Relazione:

Il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al punto 4.1, lettera j), prevede che, tra gli strumenti di programmazione delle Regioni, rientrano anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il punto 7 del medesimo allegato, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), prevedendo, altresì, che "in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio" ciò in considerazione del fatto che gli eventuali disegni di legge collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Per ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti si rimanda alle relazioni dei singoli articoli che costituiscono parte integrante del documento.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”, con sede legale a Venezia, avente la finalità di promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, alle designazioni e nomine dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 3 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, del bilancio di previsione 2022-2024.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 3 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

(Direzione Ricerca, Innovazione ed energia)

Relazione

La Giunta regionale ha avviato un progetto denominato “Venezia, capitale mondiale della sostenibilità”, approvato con deliberazione n. 278 del 12 marzo 2021, impegnandosi a farsi promotrice nella realizzazione del medesimo progetto, in collaborazione con le Istituzioni ed i Soggetti proponenti le singole iniziative e a promuovere il progetto stesso nelle sedi istituzionali nazionali, al fine di individuarne opportune forme di sostegno, anche di carattere finanziario, in un’ottica di integrazione sinergica delle risorse destinate allo sviluppo sostenibile dei territori.

Il progetto “Venezia, capitale mondiale della sostenibilità” include una serie di interventi nei settori della ricerca, dell’energia, della mobilità, dello sviluppo delle competenze, del turismo, che hanno come fulcro la Città di Venezia, ma che sono in grado di produrre effetti ed impatti positivi su tutto il territorio regionale in termini di crescita occupazionale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, transizione industriale ed energetica.

Il progetto in oggetto si colloca in un contesto programmatico in evoluzione a livello europeo e nazionale, caratterizzato, da un lato, dall’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i cui assi strategici, condivisi a livello europeo, sono la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l’inclusione sociale e, dall’altro lato, dall’avvio del ciclo di programmazione comunitaria 2021/2027, che ha come propri obiettivi di policy quelli di “Un’Europa intelligente”, di “Un’Europa più verde”, di

“Un’Europa più connessa”, “Un’Europa più sociale” e di “Un’Europa più vicina ai cittadini”.

In attuazione di quanto disposto dalla citata DGR n. 278/2021, l’Amministrazione regionale, con il coordinamento della Segreteria generale della Programmazione, ha iniziato il percorso per promuovere la realizzazione del progetto “Venezia, capitale mondiale della sostenibilità”, avviando sin da subito il confronto con gli altri Enti e Soggetti interessati.

In particolare, con tali Enti e Soggetti è stata raggiunta la condivisione di intenti in merito alla necessità di mettere a frutto le esperienze nella gestione di sfide complesse e di avviare un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.

Tale condivisione di intenti è stato formalizzato, nel contesto della Conferenza Clima al G20 Economia, con la sottoscrizione, in data 11 luglio 2021 a Venezia, presso il Palazzo della Prefettura a Ca’ Corner e alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del documento programmatico, denominato “Progetto “Venezia capitale mondiale della sostenibilità e procedimentalizzazione della fondazione di partecipazione - presa d’atto e accettazione”, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti territoriali interessati (dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, dal Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e dal Sindaco del Comune di Venezia Luigi Brugnaro), nonché dai rappresentanti delle seguenti Istituzioni fondatrici del progetto.

Il documento in oggetto individua, anzitutto, gli obiettivi prioritari del progetto, prevedendo in particolare la costituzione di una Fondazione di partecipazione, costituita da:

- (i) enti Territoriali, quali la Regione Veneto e il Comune di Venezia;
- (ii) istituzioni culturali e accademiche, quali l’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Università IUAV di Venezia, l’Accademia delle Belle Arti di Venezia, la Fondazione Giorgio Cini, e il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia.
- (iii) imprese e associazioni imprenditoriali, quali Confindustria Veneto, Snam S.p.A., Generali S.p.A., Boston Consulting Group ed ENI S.p.A.

Nelle more della definizione dello statuto della Fondazione, con deliberazione di Giunta regionale n. 979 del 20 luglio 2021 è stata ratificata la sottoscrizione del predetto documento programmatico, avvenuta in data 11 luglio 2021 a Venezia, presso il Palazzo della Prefettura a Ca’ Corner, tra i rappresentanti, sopra elencati, degli Enti territoriali interessati (Governo, Regione del Veneto e Comune di Venezia) e delle Istituzioni e Soggetti interessati.

Ciò premesso, il presente disegno di legge è finalizzato a dare avvio al percorso per la formalizzazione della partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”.

Il comma 2 individua, come condizione di efficacia della partecipazione della Regione, il conseguimento del riconoscimento della personalità giuridica da parte della Fondazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”.

Inoltre, il comma 3 prevede la competenza della Giunta regionale in merito alla partecipazione alle spese per il funzionamento e al finanziamento delle attività della Fondazione, mentre il comma 4 demanda alla stessa Giunta regionale la competenza per

le designazioni e le nomine dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, il comma 5 dell'articolo prevede la copertura finanziaria per l'importo di euro 50.000,00 per l'esercizio 2022 in relazione agli oneri legati alla costituzione, mentre il comma 6 prevede la copertura finanziaria per l'importo complessivo di euro 30.000,00, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, in ordine alle spese di funzionamento dell'Organismo in oggetto.

In merito al collegamento con il DEFR, la proposta si inserisce nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 14.3 "Ricerca e Innovazione".

Art. 2 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Cortina".

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione "Cortina", con sede in Cortina d'Ampezzo, avente come finalità la promozione e l'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino assegnate al Comune di Cortina d'Ampezzo, nonché degli altri eventi e iniziative sportive e culturali, di rilevanza nazionale e internazionale, finalizzati allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, con particolare riguardo a quelli correlati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione

4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario e provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", del bilancio di previsione 2022-2024.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

(Direzione Turismo)

Relazione

La Regione del Veneto è impegnata nelle attività connesse alla valorizzazione dei valori dello sport, sostenendo iniziative e manifestazioni legate ad eventi sportivi, in continuità con il percorso già realizzato per l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci Alpino 2021, per il tramite della Fondazione Cortina 2021, costituita ai sensi di quanto previsto all'art. 19 della legge di stabilità regionale 2016 (L.R. n. 7/2016).

Nella prospettiva della promozione dell'attività sportiva si inserisce anche un altro grande evento, rappresentato dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, assegnati a Losanna il 24 giugno 2019.

Nella convinzione che questo evento di rilevanza internazionale possa rappresentare un'irripetibile opportunità per il territorio veneto, e in particolare per quello montano, nonché una straordinaria occasione per potenziare i flussi turistici e accrescere l'offerta di turismo sostenibile, la Regione del Veneto sta definendo un programma strategico di ampio respiro, che dovrà essere attuato insieme agli stakeholders del territorio e in sinergia con gli Organismi previsti dalla Legge olimpica (Comitato Organizzatore - Fondazione Milano Cortina 2026 e società Infrastrutture Milano Cortina 2026 s.p.a.).

Tale piano strategico complessivo potrà, infatti, costituire una importante occasione per lo sviluppo del territorio, mediante l'avvio di specifici progetti in ambito sportivo, turistico e culturale, per la valorizzazione delle eccellenze del territorio veneto.

Nel contesto dell'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, in linee di continuità con le attività svolta dalla Fondazione Cortina 2021 e sulla base dei risultati positivi ottenuti con la realizzazione dei Mondiali di Cortina 2021, la Regione intende dare il proprio contributo alla costituzione di un nuovo Soggetto giuridico, avente finalità analoghe alla Fondazione Cortina 2021, che rappresenti uno strumento di governance flessibile, in grado di evolversi in futuro ed essere funzionale all'organizzazione delle attività ed eventi, di rilevanza nazionale e internazionale, rientranti nel più ampio piano strategico regionale di promozione del territorio veneto, in vista dei Giochi.

Nello specifico, l'articolo dispone la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione "Cortina", con sede in Cortina d'Ampezzo, avente come finalità la promozione e l'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino assegnate al Comune di Cortina d'Ampezzo e degli altri eventi e iniziative sportive e culturali, di rilevanza nazionale e internazionale, finalizzati allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, con particolare riguardo a quelli legati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in oggetto autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione "Cortina", mentre il comma 3 prevede l'autorizzazione della Giunta regionale a concorrere alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.

Il comma 2 individua, come condizione di efficacia della partecipazione della Regione, il conseguimento del riconoscimento della personalità giuridica da parte della Fondazione "Cortina".

Il comma 4 dispone altresì che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario della Regione del Veneto.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, il comma 5 dell'articolo prevede la copertura finanziaria per l'importo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 in relazione agli oneri legati alla costituzione, mentre il comma 6 prevede la copertura finanziaria per l'importo complessivo di euro 50.000,00 suddiviso negli esercizi 2022, 2023 e 2024, in ordine alle spese di funzionamento dell'Organismo in oggetto.

In merito al collegamento con il DEFR, la proposta si inserisce nell'ambito della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".

1. All'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: “, nonché concorso al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”;
- b) al comma 1 le parole: “La Regione del Veneto concorre” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione del Veneto, sulla base delle garanzie prestate in fase di

candidatura, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché”;

c) al comma 2 le parole: “dagli articoli da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli da 1 a 3”.

2. L’articolo 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi”, Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2022-2024”

(Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi)

Relazione

Le modifiche dell’articolo 3 (cui si ricollega la contestuale abrogazione del successivo articolo 4) sono originate da una diversa rimodulazione della relativa spesa. In aggiunta a quanto già previsto e stanziato per il concorso alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG) pari ad euro 14.210.261,56 annui, si prevede l’ulteriore somma di euro 5.500.000,00 annui per dare compiuta attuazione alla garanzia G 2.16 relativa ai Giochi Paralimpici prestata dalla Regione Veneto in sede di candidatura. In merito alla quantificazione di tale impegno finanziario, l’analisi ha portato a determinare un importo complessivo pari ad euro 55.000.000,00 da cui, in applicazione del criterio di ripartizione delle spese (50% a carico della Area Dolomitica), è stato quindi calcolato l’importo a carico della Regione Veneto pari a euro 27.500.000,00. L’importo da ultimo citato, in quanto riferito all’arco temporale 2022-2026, è stato quindi suddiviso per il numero degli anni di riferimento (n. 5), risultando da tale calcolo l’importo di euro 5.500.000,00 riferito a ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Il criterio di ripartizione delle spese tra Area Dolomitica e Area Lombarda, legato alla localizzazione delle sedi di gara, è il medesimo utilizzato per la ripartizione della copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG). In merito al collegamento con il DEFR 2021-2023, la presente proposta si inserisce nell’ambito della Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo” Partecipazione all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026”.

Riferimenti normativi

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”

Art. 3 - Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG) e modalità di formalizzazione degli accordi e intese.

1. La Regione del Veneto concorre alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG), secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.

2. Fermi gli accordi e le intese stipulati nella fase di candidatura, gli accordi e le intese da porre in essere tra gli enti interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 1 a 4 della presente legge sono formalizzati sulla base di provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, e devono prevedere forme di garanzia dirette a tenere indenni gli amministratori da pretese patrimoniali avanzate nei loro confronti, anche in conseguenza delle garanzie prestate in fase di candidatura, per la partecipazione della Regione al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di Progettazione Olimpica, ivi compresa l’ipotesi dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore

(OCO) per il quale la Regione del Veneto concorre alla relativa copertura ai sensi e nei limiti previsti dal presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 14.210.261,56 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 4 - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

1. La Regione del Veneto, per l'importo di euro 27.500.000,00, riferito all'Area dolomitica, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici, quantificato dal Dossier di Candidatura in complessivi euro 55.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.500.000,00 per l'esercizio 2020, in euro 11.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero", Titolo 2 "Spesa in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 4 - Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.

1. Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire all'Azienda Ospedale Università di Padova un contributo straordinario in conto capitale - conto costruzione, fino ad un importo massimo di euro 300.000.000,00 a valere sull'esercizio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in un importo massimo di euro 300.000.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", del bilancio di previsione 2022- 2024.

(Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva)

Relazione

La progettualità per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova prevede due siti di intervento:

- Padova est - San Lazzaro (nuova ubicazione)
- Ospedale Giustiniano (ubicazione già esistente)

Allo stato attuale il fabbisogno economico dell'opera Nuovo Polo della Salute di Padova, specificamente per quanto riguarda il Polo ospedaliero di "Padova est-San Lazzaro", è previsto in un importo complessivo di euro 590.511.600 articolato nelle voci di seguito indicate:

- euro 481.692.600 per quadro economico "lavori";
- euro 108.819.000 per "attrezzature ed arredi".

Per quanto riguarda la copertura del fabbisogno sopra esposto, allo stato attuale le risorse previste per la copertura finanziaria ammontano complessivamente ad euro 290.511.600, riconducibili alle fonti di finanziamento di seguito indicate:

- contributo straordinario per l'avvio dei lavori di realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova per complessivi euro 150.000.000 nel triennio 2017/2019 (DGRV n. 1358/2019, n. 1401/2018 e n. 2156/2017) ;
- quota residua di euro 11.315.000, risultante dalla differenza tra l'importo finanziato con fondi assegnati con DGRV n. 2132/2016, pari ad euro 50.000.000 e l'importo di euro 38.685.000 per la realizzazione della Nuova Pediatria, giusta DGRV n. 466/2017
- Finanziamenti statali di cui alla L. 145/2018, art. 1 comma 95, previsti in un importo complessivo di euro 70.000.000;
- Finanziamenti statali di cui alla L. 160/2019, art. 1 comma 14, previsti in un importo complessivo di euro 49.940.369;
- un ulteriore importo - pari ad almeno 9.256.231 - a valere sulle risorse sanitarie accantonate a salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, su disposizione della Giunta regionale, disponibili sul bilancio di Azienda Zero (voce di conto dello Stato Patrimoniale PBA060-Altri fondi rischi).

Il contributo previsto dalla proposta normativa in oggetto, è finalizzato a consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, integrando le altre fonti di risorse (regionali e statali) che concorreranno alla copertura finanziaria del fabbisogno dell'opera. Conseguentemente, per quanto riguarda specificamente la realizzazione del Polo ospedaliero di "Padova est-San Lazzaro", l'importo del contributo straordinario in conto capitale - conto costruzione a favore dell'Azienda Ospedale Università di Padova, sarà determinato dalla Giunta regionale entro il valore massimo di 300 milioni di euro, sulla base delle effettive necessità di copertura del fabbisogno finanziario, a complemento delle altre fonti di risorse previste che si renderanno disponibili e alla loro effettiva disponibilità in termini di cassa.

In merito al collegamento con il DEFRA, la proposta si inserisce nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", Obiettivo strategico "Realizzare il nuovo polo ospedaliero di Padova".

Art. 5 - Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea per la programmazione 2021-2027.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di programmazione 2021-2027, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell'Unione europea e dello Stato.

2. L'utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" avviene previa approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria.

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 19.900.000,00 per l'esercizio 2022, euro 33.893.496,82 per l'esercizio 2023 ed euro 27.393.496,82 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2022, euro 18.923.987,28 per l'esercizio 2023 ed euro 37.423.987,28 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi" Titolo 2 "Spesa in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

(Segreteria generale della programmazione)

Relazione

Con l'esercizio 2021 prende avvio il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027 che, rispetto al precedente, richiederà un contributo in termini di cofinanziamento regionale in misura superiore.

Per quanto riguarda il riparto delle risorse non vi è allo stato attuale ancora un quadro ufficiale e preciso delle assegnazioni alle singole Regioni. In questo contesto, ancora in fase di definizione, per garantire la piena ed immediata operatività alla gestione delle risorse, dopo l'approvazione dei documenti di programmazione, si prevede l'istituzione in bilancio di due fondi, uno di natura corrente e uno in conto capitale. In tal modo si concentrano le risorse per consentirne un più efficace ed efficiente utilizzo attraverso il prelievo dai fondi stessi secondo le reali necessità e nei tempi congrui rispetto all'effettiva realizzazione degli interventi. E', infatti, solo con l'approvazione del piano finanziario nei documenti di programmazione che si delinea il "crono programma" delle attività e l'entità della relativa spesa.

L'intervento interessa tutte le Missioni del DEF 2022-2024 in particolare la Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", la Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" e la Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”	3
Art. 2 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Cortina”	5
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”	6
Art. 4 - Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova	8
Art. 5 - Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2021-2027.	9
Art. 6 - Entrata in vigore	10